



Corte III
C-5110/2020

Sentenza del 7 gennaio 2021

Composizione

Michela Bürki Moreni, statuyente quale giudice unica,
cancelliere Luca Rossi.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP
Agenzia regionale della Svizzera italiana,
autorità inferiore.

Oggetto

previdenza professionale, affiliazione d'ufficio
(decisione dell'8 ottobre 2020).

Ritenuto in fatto:**A.**

Con decisione dell'8 ottobre 2020 la Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana affiliato d'ufficio alla previdenza professionale obbligatoria A. _____ titolare della ditta individuale B. _____, con personale alle sue dipendenze, con effetto retroattivo al 1° maggio 2019. A suo carico sono stati inoltre posti i costi per la decisione di fr. 450.- e le tasse per l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.- (allegato al doc. TAF 1).

B.

Il 15 ottobre 2020 (data del timbro postale) A. _____ è insorto dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione di affiliazione, chiedendone l'annullamento. A motivazione del proprio ricorso egli ha affermato di non essere titolare della suddetta ditta individuale, ma di essere un dipendente al 100% della ditta C. _____ AG con sede a D. _____ (doc. TAF 1).

C.

C.a Con decisione incidentale del 22 ottobre 2020 (doc. TAF 3) il giudice dell'istruzione ha invitato A. _____ a versare, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento, un anticipo dell'ammontare di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, nonché ad inviare la documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto era stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore dell'autorità.

Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del suddetto termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile.

C.b Il termine per versare l'anticipo delle spese processuali è scaduto infruttuosamente (doc. TAF 6).

E considerato in diritto:

1.

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all'art. 33 lett. h LTAF (la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).

2.

2.1. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA).

2.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 PA se il termine è computato in giorni e deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA).

2.3. Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA).

2.4. Giusta l'art. 22 PA il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.

2.5. Secondo l'art. 21 cpv. 1 PA le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

3.

3.1. Nel caso concreto la decisione incidentale del 22 ottobre 2020 (doc. TAF 3) è stata validamente notificata per il tramite di invio raccomandato con avviso di ricevimento al ricorrente personalmente il 23 ottobre 2020 (doc. TAF 4).

Il termine di trenta giorni per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali ha pertanto iniziato a decorrere il 24 ottobre 2020 (giorno successivo alla notifica della decisione incidentale) ed è scaduto infruttuosamente mercoledì 23 novembre 2020.

3.2. Non essendo pervenuto, né entro la scadenza del termine impartito, né in seguito, il pagamento dell'anticipo richiesto (doc. TAF 6), il ricorso dell'8 ottobre 2020 va dichiarato inammissibile.

4.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

5.

Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).

(il dispositivo e i rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale decide:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
- Commissione di alta vigilanza (raccomandata)

La giudice unica :

Il cancelliere :

Michela Bürki Moreni

Luca Rossi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: